COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

AREA STAFF - SETTORE SEGRETERIA

ORDINANZA N. 15
del 02-10-2026

Oggetto: **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - DAL 01.10.2026 - 30.04.2027**

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 57479 del 02/10/2026

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10);
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), ha condannato lo stato Italiano per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del superamento sistematico e continuato, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili superando tuttora in corso e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permanga un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nella stazione di riferimento di via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per il Comune di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Padano) nel corrente anno 2026 si sono verificati 21 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³ delle polveri di PM10 e nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Strada S. Agnese di sono verificati 19 giorni di superamento del medesimo limite;

- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 90 del 19.04.2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano Reginale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06.06.2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; l'Accordo individua una serie di interventi comuni nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10 (traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura) e prevede l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta:
 - livello di nessuna allerta – verde;
 - livello di allerta 1 – arancio;
 - livello di allerta 2 – rosso;

 I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16.10.2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ), previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- 1855 del 29.12.2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", dove il Comune di Zero Branco risulta inserito nell'agglomerato IT0518 – Agglomerato Treviso;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02.03.2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea", che prevede una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 integrata con previsioni meteorologiche e modellistica di condizioni atmosferiche critiche;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09.08.2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 377 del 15.04.2025, l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutella e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare per ridurre il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti, con particolare riferimento a PM10, IPA e NO_2;

RILEVATO CHE:

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22.06.2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni nei giorni di allerta PM10 indicati nel

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 57479 del 02/10/2026

bollettino Agrometeo di ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

DATO ATTO CHE:

- la DGR n. 1024 del 18.09.2026 ha adottato misure compensative idonee a raggiungere livelli di
 riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea ovvero:
 - Misure obbligatorie:
 - temporanea estensione di un'ora dell'attuale arco temporale in cui vige il divieto della circolazione urbana con ridefinizione della fascia oraria in 8.30 –19.30;
 - temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss.mm.ii. "*Norme per la tutela dell'ambiente*";
- il D.Lgs. n. 155/ del 13.08.2010 – "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- la L. 10/1991 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- il DPR n. 74/2013 – "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termini per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n. 192";*
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e provata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la DGR n. 122 del 27.02.2015 – "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*";
- il DM n. 186/2017 – "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedute e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- gli artt. 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";
- la L.R. Veneto n. 11/2001 – "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marco 1998 n. 112*";

ORDINA

A decorrere **dal 1° ottobre 2026 al 30 Aprile 2027 dal lunedì alla domenica** su tutto il territorio comunale, le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, differenziate in base al livello di allerta comunicato da ARPAV tramite il bollettino

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 57479 del 02/10/2026

PM10 consultabile al link: Bollettino livelli di allerta PM10 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

LIVELLO "NESSUNA ALLERTA" – VERDE

- che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
 - E1 – residenza e assimilabili;
 - E2 – uffici e assimilabili;
 - E4 – attività ricreative, associative o di culto e assimilabili;
 - E5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E6 – attività sportive;
 - E7 – attività scolastiche;

- 17°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93 con la sigla E8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
 Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013. Sono comunque esclusi: edifici sedi di rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali; scuole materne e asili nido; piscine, saune e assimilabili; edifici industriali ove ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

- Il Divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- Chiusura porte esterne con l'esterno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati da E2 a E8 ai sensi del DPR 412/93);
- Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, anche se effettuata nel luogo di produzione e finalizzata al reimpiego come concime o ammendante, salvo per esigenze fitosanitarie documentate (es. infestazione da processionaria del pino);

- Divieto di falò rituali, barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria per la cottura di cibi all'aperto con l'utilizzo di combustibili solidi (legna, carbone di legna ecc…) e di fuochi d'artificio a scopo intrattenimento. Sono consentiti esclusivamente i fuochi d'artificio di classe F1.
 Deroghe: sono ammessi, su autorizzazione comunale, massimo due eventi tra il 1° ottobre e il 30 aprile (es. Capodanno o falò legati a tradizioni pluriennali);

LIVELLO "ALLERTA 1" – ARANCIO E "ALLERTA 2" – ROSSO

- Che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non deve superare:
 - 18 °C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/93. Restano escluse le categorie previste per il livello verde.

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 57479 del 02/10/2026

- 17°C (con tolleranza di +2) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artificiali e assimilabili;

- Divieto di utilizzo di generatori a biomassa di classe inferiore a "5 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie:

 - L'obbligo di mantenere le porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e pubblici (classificati da E2 a E8 in base al DPR n. 412/93) con impianti di riscaldamento/climatizzazione attivati. Sono esclusi gli esercizi commerciali che utilizzano dispositivi con consumi energetici ridotti ed in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte stesse;

 - Il divieto di combustioni all'aperto materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

 - Il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo intrattenimento (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti).

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 57479 del 02/10/2026

DISPONE INOLTRE

- come temporanea misura compensativa definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

INFORMA

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:
 Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

 Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento di via Lanceri) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

 Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

- Il Comune provvederà a diffondere tempestivamente, tramite i consueti canali di comunicazione, il livello di allerta raggiunto a seguito delle segnalazioni di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
 I livelli di allerta sono comunque pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV e possono essere consultati autonomamente da tutti i cittadini al seguente link:

https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

- Che per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il
cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio
installatore;

- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa:
 - di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT superiore a 35 mg/Nm3;
 - di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di
 - polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm3 e COT superiore a 2 mg/Nm3;
 - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;

- Che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione del territorio, - Servizio Edilizia Privata, Urbanistica, ambiente Attività Produttive;
- Il Comando di Polizia Locale, anche con il supporto tecnico di ARPAV e della Provincia di Treviso, effettuerà controlli per garantire l'osservanza delle misure;
- Il presente provvedimento è immediatamente efficace;

Copia della presente ordinanza è trasmessa a:
- Prefettura di Treviso
- Questura di Treviso
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando Vigili del Fuoco
- Sindaci dei Comuni dell'Agglomerato Treviso (IT0518)
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente
- ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso
- Azienda ULSS n. 2

Si invita la cittadinanza a:
- rispettare i limiti di temperatura e chiudere porte esterne;
- utilizzare solo biomasse secche e pellet certificato A1;
- evitare l'uso dell'auto per spostamenti brevi;

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 57479 del 02/10/2026

- non tenere il motore acceso da fermo;
- consultare regolarmente i bollettini ARPAV;
- limitare l'esposizione all'aperto nei giorni di allerta, soprattutto per bambini, anziani e soggetti fragili.

Si informa che contro il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

IL SINDACO
Luca Durighetto

Il SINDACO

DURIGHETTO LUCA

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2026 / 57479 del 02/10/2026